

Novità in vista per i trapianti d'organo

di Daniele Fogli

Di seguito si riporta uno stralcio della p.d.l. di iniziativa dei senatori Roberto Napoli ed altri, approvata in un testo unificato dalla XII commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato il 29/7/97.

La p.d.l. è stata trasmessa il 5/8/97 alla Camera per la conversione in legge.

La p.d.l. si compone di 22 articoli; riguarda la promozione e coordinamento dei trapianti d'organo, i centri per i trapianti ed attività di prelievo, i trapianti con scambio di organi e pazienti con Paesi esteri, le sanzioni, norme finali e finanziarie.

Di interesse per il settore funerario sono gli artt. 4, 5, 6 e 17, che si riportano per esteso.

Sempre alla Camera è stata presentata la p.d.l. A.C. 4186 del 1/10/97, primo firmatario l'on.le SAIA, che presenta alcune modifiche del testo licenziato al Senato, ma non per gli articoli di interesse specifico del settore funerario, sottoriportati.

Art. 4

(Obblighi relativi alla documentazione clinica)

1. Dell'accertamento della morte, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, delle modalità di manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti e delle operazioni di prelievo sono redatti appositi verbali, sottoscritti dagli operatori impegnati nelle singole procedure.
2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il prelievo, ai fini statistici ed epidemiologici.
3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nell'archivio della struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.

Art. 5

(Personale addetto ai prelievi ed ai trapianti)

1. I sanitari che effettuano i prelievi possono, su richiesta, eseguirli anche presso strutture sanitarie diverse da quelle di appartenenza, purché idonee ad effettuare l'accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
2. I sanitari che effettuano i prelievi ed i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.
3. Al personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle operazioni e nella organizzazione dei prelievi e dei trapianti è vietato rivelare l'identità del donatore e del ricevente.

Art. 6

(Disposizioni riguardanti la salma)

1. Il prelievo deve essere effettuato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.
2. Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.
3. La struttura sanitaria dove viene effettuato il prelievo deve provvedere alle spese aggiuntive per il trasporto del feretro nel solo ambito del territorio nazionale.

Art. 17
(Importazione ed esportazione di parti di cadavere)

1. L'importazione ed esportazione a titolo gratuito di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico possono essere effettuate esclusivamente dalle strutture di cui all'articolo 7 previa autorizzazione del rispettivo Centro regionale o interregionale di riferimento, che verifica che la parte in oggetto sia stata certificata all'origine, per qualità e sicurezza, secondo gli standard italiani.
2. L'autorizzazione all'importazione è rilasciata a condizione che a cura del vettore vengano apposte esternamente all'involucro, contenente la parte di cadavere, le seguenti indicazioni:
 - a) l'ente o l'istituto estero mittente;
 - b) l'ente o l'istituto nazionale destinatario;
 - c) la parte di cadavere oggetto dell'importazione;
 - d) il certificato d'origine di conforme qualità e sicurezza.
3. Il Ministro della sanità o per sua delega il sanitario preposto agli uffici sanitari di frontiera, rilascia tempestivamente l'autorizzazione. Il direttore sanitario dell'ente o istituto destinatario, entro quarantotto ore dal ricevimento della parte del cadavere, trasmette alla competente autorità sanitaria di frontiera una dichiarazione attestante la corrispondenza della parte ricevuta con quanto dichiarato dal vettore e la non sussistenza di elementi contrastanti con le norme relative all'importazione di materiale biologico. Copia della dichiarazione deve essere contestualmente inviata al Centro di riferimento regionale o interregionale competente per territorio.
4. L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata a condizione che a cura del vettore vengano apposte, esternamente all'involucro contenente la parte di cadavere, le seguenti indicazioni:
 - a) l'ente o l'istituto italiano mittente;
 - b) l'ente o l'istituto estero destinatario;
 - c) il certificato d'origine di conforme qualità e sicurezza;
 - d) la parte di cadavere oggetto dell'esportazione;
 - e) che il Centro di riferimento regionale o interregionale competente per territorio, sentito il Centro nazionale per trapianti, abbia escluso la presenza sul territorio nazionale di un soggetto maggiormente idoneo a ricevere, per trapianto, la parte oggetto di esportazione, fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.